



Unione dei Comuni

Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale

Art. 1 ***(Armi in dotazione)***

1. Gli appartenenti al Corpo, ai sensi del DM 145 del 1987 sono dotati e portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale.
2. Le armi in dotazione individuale sono le pistole semiautomatiche calibro 7,65 e 9X21. Il Corpo è dotato di arma lunga comune da sparo a una canna per servizi di polizia rurale o zoofila. In occasione di manifestazioni o cerimonie, può essere previsto l'utilizzo della sciabola per il Comandante del picchetto.

Art. 2 ***(Assegnazione dell'arma e modalità di porto)***

1. Il Presidente dell'Unione con proprio provvedimento, provvede – previa acquisizione del certificato medico di idoneità, rilasciato conformemente a quanto previsto dal D.M. Sanità del 28 aprile 1998 – ad assegnare in via continuativa al personale del Corpo che sia in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, le armi in dotazione. Annualmente si provvederà alla revisione dell'atto e alla conseguente comunicazione della stessa al Prefetto. Il certificato di idoneità ha validità almeno di 5 anni, salvo che nel frattempo non siano incorsi eventi conosciuti che rendano opportuna la ripetizione della visita propedeutica al rilascio.
2. A ogni assegnatario in via continuativa si applicano le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
3. In servizio, quando prescritto, l'arma deve essere sempre portata al seguito e sotto costante vigilanza. Essa va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio. A bordo dei veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata nei sedili o nell'abitacolo del mezzo.
4. I componenti il Corpo vengono addestrati all'uso dell'arma e dovranno partecipare alle previste esercitazioni annuali.
5. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificare la funzionalità da parte del Comandante o di suo incaricato.

6. Il personale che effettua il servizio in uniforme (eccetto Comandante e Vice Comandante) porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva, se dotato. Il personale autorizzato a effettuare il servizio in abiti borghesi, porta l'arma in modo non visibile.

7. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo di veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo. Nel tragitto casa-lavoro l'arma deve essere obbligatoriamente portata in modo né visibile né percepibile.

8. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

9. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo dell'arma e il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di cui all'art. 8.

Art. 3 **(Casi di porto dell'arma)**

1. In esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione che ha conferito il servizio di polizia locale, i servizi da effettuarsi nel territorio dell'unione portando l'arma comune da sparo, anche con riferimento al Dm 145 del 1987, sono:

- a) servizi esterni di vigilanza;
- b) servizi di vigilanza e protezione della sede del Corpo e delle proprietà pubbliche comunali e dell'Unione;
- c) servizi serali, notturni e di pronto intervento.

2. È fatta eccezione al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio dell'Unione, nei seguenti casi:

- a) servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso, casi di calamità e disastri, per rinforzo, ma solo previa accordi tra le Amministrazioni interessate, comunicati ai Prefetti territorialmente competenti. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
- b) missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione;
- c) servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'art.3, della legge n. 65 del 1986, salva diversa richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
- d) operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio dell'Unione;
- e) per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

3. Limitatamente al territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni, al personale assegnatario dell'arma in via continuativa è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio. In tale eventualità, l'arma è portata in modo non visibile.

4. Sono svolti senz'arma i servizi di cerimoniale e di scorta al Gonfalone, salvo quelle ammesse dal cerimoniale;

5. Possono essere svolti senza arma di ordinanza, in deroga a quanto previsto dal comma 1°:

- servizi di rappresentanza, oltre a quelli del punto precedente,
- servizi ove il personale è impiegato per gran parte del turno di servizio in riunioni tecniche
- servizi svolti da personale non in possesso o in attesa della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, fatto salvo il caso in cui siano previsti posti di controllo con fermo di veicoli e gli operatori siano solo due.

Art. 4
(Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario)

1. L'addetto alla Polizia Locale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 2, deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal Comando presso la sezione del tiro a segno nazionale.

2. L'uso dell'arma, anche a scopo di pura deterrenza e senza esplosione di colpi, deve essere tempestivamente segnalato al Comando e deve successivamente essere oggetto di dettagliato rapporto.

Art. 5
(Consegnatario delle armi e munizioni)

1. Con provvedimento del Comandante del Corpo, sono nominati un consegnatario ed un sub-consegnatario delle armi e munizioni per la disciplina di carico e scarico delle stesse nell'apposito registro di cui all'art. 6.

Art. 6
(Doveri particolari del consegnatario o sub-consegnatario)

1. Il consegnatario o il sub-consegnatario, oltre a quanto specificatamente previsto da norme di legge in materia di custodia e detenzione delle armi, deve in particolare:
 - a) tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico armi e munizioni;
 - b) ispezionare periodicamente le armi date in dotazione al personale, verificando lo stato di pulizia e funzionalità delle stesse; dell'ispezione e dell'esito va fatta annotazione nel registro;
 - c) custodire nell'apposita cassaforte le armi e munizioni in giacenza;
 - d) promuovere periodicamente le esercitazioni di tiro per tutti il personale assegnatario dell'arma, secondo il programma disposto dal Comandante;
 - e) proporre al Comandante il ritiro temporaneo o la revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma, quando ricorrano: negligenza o incuria nella detenzione; mancanza o scarsa conoscenza della normativa concernente l'uso ed il porto; mancato conseguimento dell'idoneità al maneggio ed al tiro; mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro.

Art. 7
(Strumenti in dotazione individuale)

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale del Corpo Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
 - a) fischietto;
 - b) manette;
 - c) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
 - d) eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio.

Art. 8
(Strumenti di autotutela)

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma e previsti dalle normative vigenti.

2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono anche, lo spray irritante e il bastone estensibile. Con riferimento a quest'ultimo, il porto dello stesso è disposto dal Comandante per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario.

3. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.

Art. 9 **(Formazione ed addestramento all'uso)**

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela di cui all'art. 8 può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.

2. La formazione e l'addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.

3. Il comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

Art. 10 **(Caratteristiche degli strumenti di autotutela)**

1. Lo spray antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore.

2. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano, che riporti: l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.

3. La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente ed agevolmente.

4. Il bastone estensibile consiste in un dispositivo, di colore bianco, composto da elementi telescopici che in condizione di non utilizzo rimangono chiusi l'uno all'interno dell'altro. Lo strumento deve essere strutturato in modo che non si verifichino aperture accidentali. Ogni strumento dovrà recare un numero identificativo e l'indicazione dell'ente proprietario.

5. Il dispositivo, in quanto strumento di autodifesa, non può essere aperto, nel corso dello svolgimento dei servizi, se non in condizioni che ne legittimino un eventuale uso per finalità esclusivamente difensive.

Art.11 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio che lo approva.